

PROROGA AL 31 DICEMBRE 2026 DEGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ABILITATI E ISCRITTI ALL'ORDINE

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla proroga della possibilità, per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in Medicina e Chirurgia abilitati e iscritti all'Ordine, **con estensione del termine al 31 dicembre 2026.**

Tale proroga discende dalle modifiche intervenute sull'articolo 4 del decreto-legge 198/2022, operate dall'articolo 5 della Legge 200 del 31.12.2025.

1. Ambito soggettivo

Possono essere destinatari degli incarichi di lavoro autonomo in esame:

- i laureati in Medicina e Chirurgia;
- abilitati all'esercizio della professione;
- iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

1

La disciplina prorogata consente, quindi, il conferimento di incarichi anche a medici non ancora in possesso della specializzazione, fermo restando il requisito minimo dell'abilitazione e dell'iscrizione all'Ordine.

2. Ambito oggettivo e durata della proroga

Le disposizioni oggetto di proroga consentono alle Aziende e agli Enti del SSN di conferire incarichi di lavoro autonomo a tali professionisti, al fine di far fronte a esigenze assistenziali e organizzative.

La scadenza temporale del regime straordinario è stata estesa fino al 31 dicembre 2026 ad opera della Legge 200 del 31.12.2025, articolo 5.

In parallelo, e con finalità analoghe di rafforzamento dell'organico sanitario, risultano prorogate al medesimo termine altre misure che consentono il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 26 del 27.02.2026.

3. Natura degli incarichi e regime fiscale

Gli incarichi oggetto di proroga sono espressamente qualificati come incarichi di lavoro autonomo.

Ne consegue che:

- i relativi compensi costituiscono, in linea generale, reddito di lavoro autonomo ai sensi della disciplina del Testo unico delle imposte sui redditi;
- le Aziende/Enti del SSN, in qualità di sostituti d'imposta, operano sulle somme corrisposte le ritenute d'acconto previste per i compensi professionali;
- trovano applicazione le ordinarie regole fiscali in materia di: determinazione del reddito di lavoro autonomo; deducibilità dei costi inerenti l'attività professionale; rilevanza dei contributi previdenziali versati.

La normativa speciale oggetto di proroga interviene pertanto sulla possibilità e sui presupposti di conferimento degli incarichi, senza introdurre un regime fiscale ad hoc sui relativi compensi.

4. Rapporti con altre misure emergenziali in sanità

Il quadro normativo vigente delinea, nel complesso, un regime straordinario e temporaneo di reclutamento nel SSN, articolato su più canali:

- incarichi di lavoro autonomo a: laureati in Medicina e Chirurgia abilitati e iscritti all'Ordine (proroga al 31.12.2026 – Legge 200 del 31.12.2025, Articolo 5); personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario in quiescenza (proroga al 31.12.2026 – Legge 26 del 27.02.2026);
- altre misure, anch'esse prorogate, che riguardano il conferimento di incarichi a medici specializzandi e la possibilità di utilizzo di personale sanitario mediante rapporti a tempo determinato, il cui coordinamento è operato, tra l'altro, dall'articolo 4 della Legge 202 del 27.12.2024, Articolo 4.

Tali interventi, pur differenziandosi quanto a destinatari e tipologia di rapporto, condividono la finalità di:

- fronteggiare la carenza di personale medico e sanitario;
- garantire la continuità dei servizi essenziali;

- assicurare alle direzioni aziendali un margine di flessibilità organizzativa nel triennio in corso.

5. Profili operativi per i medici interessati

Per i medici laureati, abilitati e iscritti all'Ordine che intendano o abbiano già in corso incarichi di lavoro autonomo con il SSN, si evidenziano i seguenti aspetti operativi:

- fino al 31 dicembre 2026 permane la possibilità per il SSN di conferire tali incarichi nell'ambito del quadro emergenziale sopra delineato;
- il professionista, in quanto lavoratore autonomo, è tenuto: all'apertura della posizione fiscale e previdenziale coerente con l'attività svolta; alla corretta fatturazione dei compensi percepiti dagli Enti/Aziende del SSN; alla gestione degli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte e dei contributi dovuti;
- occorre inoltre tenere conto delle altre disposizioni della riforma fiscale che riguardano in generale i redditi di lavoro autonomo, in particolare con riferimento alla qualificazione dei compensi e alla gestione dei rimborsi spese, come delineato dall'articolo 1 della Legge 192 del 18.12.2025, Articolo 1.

3

6. Conclusioni

La proroga al 31 dicembre 2026:

- consolida per un ulteriore biennio un canale straordinario di accesso e collaborazione tra medici abilitati/iscritti all'Ordine e SSN mediante incarichi di lavoro autonomo;
- si inserisce in un più ampio pacchetto di misure emergenziali che coinvolgono anche personale in quiescenza e specializzandi;
- non modifica il quadro di tassazione ordinaria dei compensi, che restano qualificati come reddito di lavoro autonomo, ma incide in modo significativo sulle opportunità occupazionali e di reddito per la categoria medica nel settore pubblico.

Si invita a valutare le implicazioni fiscali e previdenziali dei singoli incarichi, coordinando le suddette informazioni con la propria posizione professionale complessiva.

1 settembre 2026